

TRIBUNALE DI BENEVENTO – SENTENZA N. 190/2017

Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa iscritta al n. 4664/2013 R.G.A.C., avente ad oggetto **CONTRATTI BANCARI** pendente:

TRA

L. B., G. V. B. ed E. S. rappresentati e difesi dall'Avv. EUGENIO CARBONE;

OPPONENTE

E

CAF – CENTRALE ATTIVITA' FINANZIARIE S.P.A., nella qualità di procuratrice speciale di BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. MASSIMILIANO MUNI;

OPPOSTA

CONCLUSIONI

All'udienza dell'01.02.2017 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alla conclusioni ivi rassegnate, rinunciando espressamente ai termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari

Preliminarmente, si precisa che lo scrivente Magistrato è subentrato nella trattazione del presente procedimento all'udienza dell'11.02.2016.

Ancora in via preliminare, va chiarito che il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso in favore di CAF S.P.A., avendo tale ultima parte espressamente agito in giudizio -munita dei relativi poteri- in qualità di procuratrice speciale di BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RI., per cui la relativa eccezione di nullità formulata da parte opponente è infondata.

Inoltre -prima di analizzare il merito della controversia-, deve rilevarsi che parte opposta, nella comparsa di costituzione e risposta ha chiesto non solo il rigetto dell'opposizione, ma anche la condanna degli opposenti al pagamento delle somme relative al “(...) mancato rimborso della sovvenzione a breve senza piano n. (omissis...) del 30.11.2010 e del saldo passivo sul conto corrente bancario n. (omissis...)”.

Tuttavia, la domanda di condanna al pagamento del saldo passivo del rapporto relativo alla sovvenzione a breve senza piano n. (omissis...) del 30.11.2010 è inammissibile, in quanto deve

qualificarsi come una domanda nuova rispetto a quella avanzata in sede monitoria. Ed invero, nel ricorso per decreto ingiuntivo, CAF – CENTRALE ATTIVITÀ FINANZIARIE S.P.A. ha dedotto il rapporto di “mutuo chirografario (sovvenzione senza piano a breve termine) n. (omissis...), stipulato in data 23.04.2008” (ed ha depositato il relativo contratto), e non anche la sovvenzione a breve senza piano n. (omissis...) del 30.11.2010 (alla quale, invece, fa solo riferimento in sede di comparsa di costituzione e risposta). In altri termini la domanda monitoria non può riferirsi a tale ultima sovvenzione (anche a fronte del deposito, in tale sede, dell'estratto ex art. 50 T.U.B. ad essa inerente) in quanto, in ogni caso, il rapporto dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo si riferisce espressamente (oltre che documentalmente) al mutuo (omissis...). Diversamente opinando –se, cioè, si ritenesse ammissibile, in comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, una domanda dell'opposta relativa ad un rapporto non dedotto (né esaurientemente documentato) in sede di ricorso per decreto ingiuntivo e che non dipenda dalle difese spiegate dall'opponente in sede di citazione in opposizione- si determinerebbe un illegittimo e non consentito vulnus al diritto di difesa di tale ultima parte, la quale dovrebbe, successivamente, difendersi rispetto a rapporti e domande inizialmente non avanzate nei suoi confronti.

Peraltro, gli stessi giudici di legittimità, in vicende analoghe a quelle dedotte in giudizio, hanno chiarito che “(...) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile l'introduzione da parte dell'opposto di un'azione nuova e diversa rispetto a quella di adempimento per petitum e causa petendi. Inoltre, stante il regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 c.p.c., la relativa questione risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti e ricondotta pienamente al rilievo officioso del giudice, in virtù del perseguimento di esigenze di concentrazione e speditezza corrispondenti ad un interesse pubblico. A nulla rileva, al contrario, l'eventuale accettazione del contraddittorio della controparte” (cfr. Cass. n. 23811 del 20/11/2015); o, ancora, che "nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una "reconventio reconventionis", che però, per non essere tardiva, può essere introdotta solo nella domanda di risposta e non nel corso del giudizio di primo grado” (Cass. n. 22754 del 04/10/2013).

Pertanto, in considerazione delle valutazioni in fatto ed in diritto appena illustrate, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento del saldo passivo del rapporto di sovvenzione a breve senza piano n. (omissis...) del 30.11.2010 (il che, in ogni caso, non esclude la possibilità di una sua riproposizione -cfr., sui limiti del giudicato e sulla possibilità di riproporre domande su cui il giudice non si sia pronunciato nel merito a causa di preclusioni di natura processuale, Cassazione civile, sez. I, 28/05/2008, n. 14057; Cassazione civile, sez. II, 23/04/1981, n. 2406).

2. Sul merito

In considerazione della descritta inammissibilità della domanda formulata in relazione al cd. rapporto di sovvenzione n. (omissis...), va esaminata, nel merito, la fondatezza dell'opposizione in relazione ai rapporti dedotti nel ricorso monitorio.

Ebbene, costituisce circostanza non contestata che P. L. B. ha interamente corrisposto all'opposta quanto dovuto a parte opposta in virtù del finanziamento n. (omissis...). L'avvenuta estinzione, anzi, è ammessa da tale ultima parte a pag. 9 della propria comparsa di costituzione

e risposta in cui si legge “(...) non si nega di certo l'intervenuta estinzione (del finanziamento n. (omissis...)) da parte degli opposenti (...)”.

Ne consegue, perciò, che il decreto ingiuntivo opposto va revocato.

A fronte della revoca del decreto ingiuntivo opposto, va, comunque, esaminata la residua domanda di condanna degli opposenti in relazione al saldo passivo del rapporto di conto corrente n. (omissis...).

Ed invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo non sostanzia una mera impugnazione, bensì introduce una causa di merito, nell'ambito della quale l'opposto è attore sostanziale la cui richiesta di decreto ingiuntivo esprime una domanda di condanna, valutabile anche in caso di revoca, per motivi formali, del provvedimento monitorio (cfr., ex multis, Cass., sez. 3, 10 marzo, 2009, n. 5754; Cass., sez. lav., 1 dicembre 2000, n. 15339).

Al riguardo, parte opposta ha compiutamente adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante, allegando agli atti

1) contratto di apertura del conto corrente (omissis...) con apertura di credito n. (omissis...)/001 collegata (cfr., rispettivamente, allegati n.ri 3 e 4 alla comparsa di costituzione e risposta);

2) estratti conto relativi a tali ultimi rapporti e per l'intera durata degli stessi (cfr. all. n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta);

3) certificazione ex art. 50 T.U.B. attestante il saldo passivo maturato alla data della relativa chiusura con passaggio a sofferenza (cfr. all. n. 5 al fascicolo monitorio). Nè, per altro verso, gli opposenti hanno contestato in modo specifico e determinato le risultanze dei citati documenti, non formulando neppure richieste istruttorie, per cui il saldo passivo scaturiente dai rapporti in esame - pari ad € 1.071,25- deve ritenersi, oltre che provato, anche non contestato.

In conclusione, alla luce delle ragioni in fatto ed in diritto appena esposti, P. L. B. va condannato a pagare, in favore di CAF – CENTRALE ATTIVITÀ FINANZIARIE S.P.A., nella qualità di procuratrice speciale di BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO S.P.A., l'importo di € 1.071,25, oltre interessi di mora convenzionalmente pattuiti - da calcolarsi unicamente sulla sorta capitale e comunque entro i limiti di cui alla L. 108/1996, con divieto di anatocismo- dalla data della domanda giudiziale e fino al completo soddisfo.

3. Sulle garanzie

Quanto, infine, alle garanzie rilasciate da G. V. B. e da E. S. in favore di P. L. B. (cfr. allegati n.ri 8 e 9 alla comparsa di costituzione e risposta), deve essere chiarita, innanzitutto, la natura giuridica (in particolare, quella della garanzia del 02.12.2010 allegata sub 9 alla comparsa di costituzione e risposta, in quanto “sostitutiva” della precedente).

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, nella nota pronuncia Cass., sez. un., 18 febbraio 2010 n. 3947, ha precisato che il contratto autonomo di garanzia (c.d. “Garantievertrag”) - espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c.- ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale (che può riguardare anche un fare infungibile), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante).

Inoltre, mentre la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale -sia essa dipesa da inadempimento colpevole o meno-; con la fideiussione -nella quale solamente ricorre, si ribadisce, l'elemento dell'accessorietà-, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che il fideiussore è un "vicario" del debitore, mentre l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perchè non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.

Pertanto, il tratto peculiare di tale fattispecie negoziale -e, cioè, del contratto autonomo di garanzia- è quello di porre il creditore al riparo dalle eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione posta dagli artt. 1945 e 1941 c.c., con l'effetto di svincolare (in tutto o in parte) la garanzia dalle vicende del rapporto principale e di precludere la proponibilità delle eccezioni fideiussorie. In altri termini, tale garanzia, in quanto "autonoma", è priva del rapporto di sussidiarietà con l'obbligazione garantita, proprio della fideiussione disciplinata dal codice civile

Tra i requisiti che concorrono a qualificare una garanzia come fideiussione ovvero garanzia a prima richiesta, secondo la più recente -e ormai consolidata- giurisprudenza della Cassazione, determinante è l'inserimento della clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", che vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, cfr., ex pluribus, Cass. 27.9.2011, n. 19736, e, più recentemente, Cass. 20.10.2014, n. 22233).

In applicazione degli esposti principi di diritto, non residua alcun dubbio sul carattere autonomo della garanzia in esame. In tal senso, infatti, depone

a) l'articolo 2, a tenore del quale il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi;

b) l'articolo 7, a tenore del quale il garante si obbliga a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta della Banca, tutto quanto ad essa dovuto per capitali, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio;

c) l'articolo 8, secondo il quale la validità delle fideiussioni prescinde dalla validità degli atti generanti le obbligazioni principali, per cui, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, ogni garanzia risulta estesa all'obbligo di restituzione delle somme qualsivoglia titolo erogate: tale previsione, con la quale si sancisce l'obbligo di pagamento del fideiussore pur in presenza dell'invalidità del rapporto garantito, rende manifesta la deroga rispetto al regime proprio della fideiussione codicistica, improntato al principio dell'accessorietà dell'obbligazione del garante e consacrata nella disposizione di cui all'articolo 1939 c.c., secondo cui la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale.

Le clausole in esame -complessivamente valutate- precludono senza alcun dubbio la possibilità di paralizzare l'altrui pretesa creditoria con la formulazione di eccezioni inerenti il debito principale, e dunque manifestano, con tutta evidenza, la causa concreta del negozio autonomo di garanzia.

Ad ulteriore conforto di quanto sin qui argomentato, milita anche la deroga all'art. 1957 c.c. di cui all'art. 6 della garanzia in esame: per costante giurisprudenza, infatti, la norma di cui all'art. 1957 c.c. -in quanto norma non posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico-, può essere validamente derogata dalle parti (cfr., ex multis, Cass. civ., 9455/2012, Cass. civ., 13078/2008; Trib. Milano n. 3988/2015), trattandosi di una disposizione la cui deroga comporta soltanto l'assunzione (volontaria) da parte del garante del maggior rischio insito nella persistenza longis temporibus della propria corresponsabilità patrimoniale.

Accertata, perciò, la natura giuridica e la portata della garanzia in esame, non può, infine, revocarsi in dubbio che la stessa sia stata rilasciata con precisa indicazione degli importi massimi garantiti, e, in particolare, fino all'importi di € 78.000,00

Dalle considerazioni in fatto ed in diritto appena esposte, consegue che G. V. B. e E. S. vanno condannati, in solido tra loro (e con P. L. B.), al pagamento, in favore di CAF – CENTRALE ATTIVITÀ FINANZIARIE S.P.A., nella qualità di procuratrice speciale di BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO S.P.A., dell'importo di € 1.071,25, oltre interessi di mora convenzionalmente pattuiti -da calcolarsi unicamente sulla sorta capitale e comunque entro i limiti di cui alla L. 108/1996, con divieto di anatocismo- dalla data della domanda giudiziale e fino al completo soddisfo.

4. Sulle spese di lite

Considerato che al presente procedimento, introdotto nel 2013, è applicabile l'art. 92 c.p.c. secondo la formulazione vigente prima della modifica di cui all'art. 13, co. 1, D.L. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità delle questioni trattate e della loro reciproca soccombenza, nonché della natura meramente in rito della decisione sull'inammissibilità della domanda di condanna relativa al finanziamento n. (omissis...).

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4664/2013 R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

1) DICHIARA inammissibile, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di condanna, formulata dall'opposta, in relazione al finanziamento n. (omissis...).

2) ACCOGLIE l'opposizione per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, REVOCA, il decreto ingiuntivo opposto;

3) ACCOGLIE, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la domanda di condanna formulata dall'opposta, e, per l'effetto, CONDANNA P. L. B., G. V. B. e E. S., in solido tra loro, al pagamento, in favore di CAF – CENTRALE ATTIVITÀ FINANZIARIE S.P.A., nella qualità di procuratrice speciale di BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO S.P.A., dell'importo di € 1.071,25, oltre interessi di mora convenzionalmente pattuiti -da calcolarsi unicamente sulla sorta capitale e comunque entro i limiti di cui alla L. 108/1996, con divieto di anatocismo- dalla data della domanda giudiziale e fino al completo soddisfo;

4) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Benevento, in data 02.02.2017